



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Federico Lorenzini

Consigliere (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23919** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 61929, reso da **Ricci Giovanna**, in qualità di **economo del Comune di Monteprandone (AP)** per l'esercizio finanziario **2020**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott. Federico Lorenzini, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'agente contabile Giovanna Ricci.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, concernente la gestione economale del Comune di Monteprandone (AP), relativa

all'esercizio finanziario 2020, da parte della sig.ra Giovanna Ricci.

Nella relazione n. 289/2025 il magistrato istruttore ha riferito che il conto è stato tempestivamente reso dall'agente contabile mentre è stato depositato dall'Amministrazione comunale oltre i termini previsti dall'art. 139 del c.g.c.

Nel conto sono indicati: l'importo massimo dell'anticipazione all'economo, fissato in € 20.000,00 dall'art. 5 del regolamento per il servizio di economato; i mandati aventi ad oggetto "anticipazioni di fondi all'economo" per un importo complessivo di € 7.920,00; le restituzioni delle anticipazioni economali per € 7.920,00; l'importo totale delle spese sostenute nell'esercizio 2020, mediante la cassa economale, per € 25.118,63 e di quelle rimborsate all'economo per pari entità.

Il conto depositato risulta articolato in conformità al modello 23 di cui al D.P.R. n. 194/1996, che prevede una parte di carico ed una parte di scarico.

Sul conto è stato apposto il visto del dirigente del Servizio Economico-Finanziario, considerato equivalente alla parifica.

Successivamente, è stata trasmessa anche la determina n. 4/2025 del medesimo dirigente, avente ad oggetto "parificazione dei conti dell'economo comunale per gli anni 2020, 2021, 2022", con cui si attesta la loro rispondenza con i dati del bilancio, la regolarità formale/sostanziale dei conti e la loro conformità alle scritture contabili del Comune.

Il magistrato istruttore ha, inoltre, segnalato che l'economo ha

provveduto periodicamente, sulla base delle esigenze manifestatesi, a predisporre anticipazioni dei fondi, mediante emissione di mandati in suo favore, pari ciascuno a € 990,00, per un totale di € 7.920,00 per il 2020, provvedendo poi alla restituzione a fine esercizio con apposita reversale; con periodicità mensile ha rendicontato le spese sostenute, che gli sono state rimborsate.

A fronte di spese per € 25.118,63, il totale delle somme rimborsate corrisponde ad € 25.118,63, configurandosi quindi, di fatto, “reintegri” del fondo economale, tali per cui l’importo totale delle spese risulta superiore a quello dell’anticipazione in favore dell’economo, ammontante ad € 7.920,00.

Il magistrato istruttore ha, altresì, rammentato che il paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 dispone che: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio, al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”; a tal proposito, risulta che l’anticipazione iniziale di cassa è stata riversata entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di competenza.

2. Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato l’insussistenza del carattere economale di alcune voci di spesa, afferenti a: 1) “sussidi straordinari a soggetti indigenti per il saldo di bollette per utenze”, per un importo complessivo pari ad € 6.810,49, non essendo riconducibili alla tipologia delle minute spese di funzionamento degli uffici; 2) “rinnovo iscrizione per l’anno 2020- opzione D” all’associazione A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e

d'Anagrafe), con relativo abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" e alla biblioteca digitale Servizi Demografici, per € 441,50, trattandosi di spesa programmabile ed anch'essa non riconducibile alle minute spese di funzionamento degli uffici; 3) "pagamento delle tasse di circolazione degli autoveicoli dell'Ente e per la loro revisione", per un importo di € 2.526,53, essendo anch'essa spesa programmabile, in quanto normativamente prevista.

Secondo il magistrato istruttore, tali spese risulterebbero irregolari, sebbene rientranti tra quelle astrattamente contemplate nel regolamento di economato.

Conclusivamente, il magistrato delegato all'esame del conto ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulle irregolarità segnalate.

3. Con memoria del 23 settembre 2025, sottoscritta dall'economo e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi del Comune, in ordine all'attestazione di parifica è stato precisato che il visto apposto in calce al conto reso dall'economo andava ritenuto equivalente alla formale determina di parifica, peraltro successivamente adottata.

Relativamente al superamento del limite massimo dell'importo dell'anticipazione, è stato fatto presente che si era ritenuto che esso fosse riferito, in via esclusiva, a quanto originariamente imputato al capitolo 5006 (anticipazione di fondi all'economo) e non anche ai mandati emessi a favore del medesimo per reintegrare la cassa economale, previa contestuale imputazione delle somme al pertinente capitolo di spesa.

A tal proposito, l'Ente ha comunicato che, preso atto di quanto rilevato da questa Corte, si provvederà a dare evidenza anche nelle "partite di giro", mediante appositi mandati e reversali, alle somme riferite ai suddetti reintegri, in modo da rispettare il limite regolamentare.

Per quanto riguarda i sussidi straordinari a soggetti indigenti per il saldo di bollette per utenze, le spese per il pagamento di quote associative all'A.N.U.S.C.A. e per i relativi abbonamenti a riviste e quelle per la tassa di circolazione dei veicoli, l'economo ha comunicato che l'Amministrazione ha preso atto dei rilievi formulati da questa Corte, provvedendo a sospendere l'utilizzo della cassa economale per tali spese.

4. All'odierna udienza, l'agente contabile Ricci Giovanna si è riportata alla memoria depositata; il P.M. ha chiesto che sia *"dichiarata l'irregolarità del conto, senza, tuttavia, addebiti a carico dell'agente contabile, considerato che la stessa ha, comunque, operato in conformità a quanto era previsto dal regolamento economale all'epoca vigente e tenuto conto, altresì, che dalla relazione del magistrato istruttore non sono emersi danni effettivi per il Comune"*.

DIRITTO

1. Preliminarmente, appare utile richiamare la disciplina normativa ed i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di resa del conto.

A tal proposito, questa Sezione ha, più volte, evidenziato che:

"Il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va rinvenuto innanzitutto nelle disposizioni dell'art. 81,

dell'art. 97 e degli artt. 100 e 103 della Costituzione, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato dal legislatore quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sotto il profilo della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.

Requisito essenziale del giudizio di conto è quello della sua necessità, ragione per cui nessun agente contabile, che abbia comunque maneggio di denaro o di valori di proprietà dell'ente pubblico, può sottrarsi all'adempimento di tale fondamentale dovere. [...] Più di recente, il codice di giustizia contabile ha ribadito che la Corte dei conti ha giurisdizione sui giudizi di conto (art. 1) e che essa giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalle leggi (art. 137).

Con riguardo all'Economo, va evidenziato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile, desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923.

Quanto alla gestione economale, le relative spese, secondo la giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature ed ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure

contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa.

Sul piano contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa inizia con l'assunzione dell'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio (quest'ultima relativamente agli Enti aventi contabilità finanziaria di carattere autorizzatorio, mentre per gli Enti pubblici con contabilità economica si fa riferimento al c.d. budget), la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio – budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi ratificato dal responsabile del Servizio Finanziario, con imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva la verifica del buon fine delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragion per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata l'irregolarità delle spese economali, allorquando

esse non siano previste dal regolamento di contabilità e/o economale o non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'Ente o siano state effettuate in carenza dei relativi presupposti" (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Marche, sentenza n. 41/2024).

2. Ciò premesso, esaminati il conto e la documentazione ad esso allegata, il Collegio rileva che, pur risultando confermate le criticità evidenziate dal magistrato istruttore in ordine alla gestione dell'economo Ricci per l'esercizio finanziario 2020, le stesse non comportano, tuttavia, gravi inadempienze foriere di concreti danni per il Comune di Montepandone.

Peraltro, l'agente contabile e l'Ente hanno preso atto di quanto segnalato dal magistrato istruttore, evidenziando, altresì, che sono state e verranno adottate le misure correttive necessarie per porre rimedio alle criticità rilevate ed evitare che esse possano persistere per il futuro.

3. In conclusione, il Collegio reputa che le irregolarità rilevate siano circoscritte ad un ambito essenzialmente formale, con la conseguenza che, ferma restando la pronuncia d'irregolarità del conto, non v'è luogo ad addebiti a carico dell'agente contabile Giovanna Ricci.

4. In ordine alla regolazione delle spese di giudizio, l'accertata irregolarità soltanto formale del conto induce alla loro compensazione.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 61929, reso per l'esercizio finanziario 2020 dalla sig.ra Giovanna Ricci, in qualità di economo del Comune di Montepandone

(AP), senza addebiti a carico dell'agente contabile.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30/10/2025

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)